

# Crisi di impresa: le prime segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate

Negli ultimi giorni alcuni contribuenti hanno ricevuto specifiche **segnalazioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate a fronte di **debiti Iva relativi al primo trimestre 2022** superiori ad **euro 5.000**.

Al fine di inquadrare correttamente le **conseguenze** di tali comunicazioni si ritiene necessario richiamare alcune importanti previsioni introdotte nel **nuovo codice della crisi** (Dlgs. 14/2019) dal recente Dlgs. 83/2022.

In realtà la citata disposizione si è limitata ad **introdurre** un apposito **capo** (capo III del Titolo II) dedicato alle **"Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione"**, nel quale sono state **"raccolte"** le previsioni di cui ai previgenti articoli 15 Dl. 118/2021 e 30 sexies Dl. 152/2021, oltre ad alcune **nuove disposizioni in materia di obblighi di segnalazione per banche e intermediari finanziari**.

Al centro dell'attenzione dei contribuenti, negli ultimi giorni, come detto, è, nello specifico, l'**articolo 25-novies Dlgs. 14/2019** (in vigore dal prossimo **15 luglio**, fino a quando opererà l'articolo 30 sexies Dl. 152/2021), il quale prevede **obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati**, ovvero:

- l'**Inps**,
- l'**Inail**,
- l'**Agenzia delle Entrate**,
- l'**Agenzia delle Entrate-riscossione**.

I citati enti sono chiamati ad inviare apposite **segnalazioni** a

**mezzo pec** (o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) all'**imprenditore**, e, ove esistente, all'**organo di controllo**, ovvero al Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Sono oggetto di **segnalazione**:

- per l'**Inps**, il ritardo di **oltre novanta giorni** nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
  1. per le **imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati**, al **30 per cento** di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di **euro 15.000**;
  2. per le **imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati**, all'importo di **euro 5.000**;
- per l'**Inail** l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di **euro 5.000**;
- per l'**Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche trasmesse, superiore a **000 euro**;
- per l'**Agenzia delle entrate-riscossione**, l'esistenza di **crediti affidati per la riscossione**, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di **euro 100.000**, per le **società di persone**, all'importo di **euro 200.000** e, per le altre società, all'importo di **euro 500.000**.

Le **segnalazioni** sono inviate:

- dall'**Agenzia delle entrate** **entro 60 giorni** dal termine di presentazione delle Liquidazioni periodiche, **a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022**;
- dall'**Inps**, dall'**Inail** e dall'**Agenzia entrate-riscossione** **entro 60 giorni** dal verificarsi della condizione che **legittima la segnalazione**. L'**Inps** invierà la

comunicazione in relazione ai debiti accertati a decorrere dal **1° gennaio 2022**, mentre l'Inail invierà la segnalazione con riferimento ai debiti accertati **a decorrere dall'entrata in vigore del decreto**. L'**agenzia delle entrate-Riscossione**, da ultimo, trasmetterà la segnalazione in relazione ai carichi affidati allo stesso agente della riscossione **a decorrere dal 1° luglio 2022**.

La norma non prevede specifiche conseguenze in caso di **mancata attivazione dell'imprenditore a fronte della segnalazione ricevuta**; in quest'ambito un ruolo sicuramente più "delicato" è quello rivestito dal **collegio sindacale**, che potrebbe essere ritenuto **responsabile** nel caso in cui **non si sia attivato per presentare denuncia per gravi irregolarità degli amministratori** nella gestione della situazione di crisi (se commesse).

L'**organo di controllo** risulta poi destinatario di un'altra specifica previsione, ovvero del primo articolo del richiamato capo (**articolo 25-octies Dlgs. 14/2019**), il quale prevede invece **l'obbligo**, per lo stesso, di **segnalare per iscritto**, all'**organo amministrativo**, la **sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per il ricorso alla composizione negoziata**, con l'**obiettivo di prevenire lo stato di crisi**.

La segnalazione deve:

- **essere motivata**
- **essere trasmessa con mezzi che ne assicurino la prova dell'avvenuta ricezione**
- **deve contenere la fissazione di un congruo termine**, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'**organo amministrativo** deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La **tempestiva segnalazione all'**organo amministrativo** e la vigilanza sull'andamento delle trattative** sono valutate ai fini della **responsabilità prevista dall'articolo 2407 cod. civ.**

Una così rilevante **conseguenza**, unita ad una **formulazione tanto ampia** (quale è appunto quella che richiama la **"sussistenza dei presupposti"** per il ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi) rischia di indurre i sindaci a segnalazioni **"eccessive"**, giustificate dall'esigenze di tutela e prudenza.

Da ultimo, **specifici obblighi di comunicazione** sono previsti anche in capo alle **banche** e agli altri **intermediari finanziari**, che, nel momento in cui comunicheranno al cliente **variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti**, dovranno **darne notizia anche agli organi di controllo societari** (ovviamente se esistenti).

(MF/ms)